

“UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO”

REGOLAMENTAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CATASTO

Premesso:

- che l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, formata dai Comuni di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront, é stata costituita con Atto 11 marzo 2014 Rep. 663 ricevuto dal Segretario Comunale di Brondello ed é stata riconosciuta con Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 1-568;
- che tra i medesimi Comuni era operativa la Convenzione sottoscritta in data 13 gennaio 2013 per lo svolgimento associato di funzioni comunali di catasto e protezione civile, di durata triennale con termine al 31 dicembre 2015;
- che l'art. 3 della citata Convenzione prevedeva, quale causa di risoluzione della medesima, la costituzione tra gli Enti stipulanti di una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della convenzione medesima, prevedendo che la risoluzione avesse effetto a decorrere dall'avvio della gestione operativa dell'Unione;
- che all'Unione Montana dei Comuni del Monviso è stata attribuita, tra le altre funzioni comunali, anche la funzione “catasto”, come si evince dall'art.2 dello Statuto pubblicato sul BUR in data 9 gennaio 2014;
- che la concreta gestione operativa dell'Unione ha avuto avvio a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- che è attualmente in corso l'assunzione, da parte dell'Unione, di tutte le nove funzioni fondamentali dei Comuni, ciò che potrà comportare significative implicazioni anche per quanto riguarda la organizzazione e gestione del servizio in parola, che presenta profili di stretta correlazione con il servizio cartografico;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art.1.

Oggetto

1. Il presente regolamento ha ad oggetto l'esercizio, tramite l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, delle funzioni catastali di cui al D.P.C.M. 14/06/2007 e ss.mm.ii., per la parte non riservata allo Stato. Sono ricomprese le attività di consultazione, di certificazione, di aggiornamento, di riscossione erariale per i servizi catastali e la gestione dei corrispondenti procedimenti.

Art.2.

Modalità di esercizio della funzione

1. L' “Unione Montana” potrà istituire uno o più sportelli catastali, presso la sede dell'Unione o presso sedi comunali, diretti a garantire un servizio economico, efficace ed efficiente a beneficio delle comunità locali.

Art.3.

Personale

1. I Comuni dell'Unione acconsentono – senza oneri per l'Unione - all'utilizzo dei propri dipendenti per lo svolgimento del servizio catastale, sulla scorta delle decisioni che verranno adottate dalla Conferenza dei Sindaci e dalla Giunta dell'Unione, mettendo a disposizione locali ed attrezzature eventualmente a tal fine necessari.
2. L'Unione – nella fase transitoria iniziale – potrà altresì avvalersi – senza oneri – di personale della Comunità Montana Valli del Monviso.

Art.4.
Verifica

1. Gli Enti stipulanti si impegnano ad effettuare annualmente la verifica del livello e della qualità dell'attuazione del presente regolamento, nell'ambito territoriale dei Comuni dell'Unione. Tale verifica sarà eseguita sulla base di apposita relazione del Responsabile del Servizio nominato dal Presidente dell'Unione.

Art.5.
Spese di funzionamento

1. Per il corretto svolgimento della funzione catastale è richiesta la contribuzione anticipata diretta da parte dei Comuni aderenti all'Unione, che si impegnano al versamento anticipato annuale di 200.00 € cadauno. Gli Enti, annualmente, stanzeranno nel proprio bilancio di previsione e bilancio pluriennale i suddetti trasferimenti.
2. Il fondo spesa così costituito servirà per la copertura dei costi annuali di gestione del servizio, ivi inclusi quelli relativi alla predisposizione e mantenimento delle connessioni telematiche necessarie.
3. Il canone annuo di cui al primo comma viene utilizzato inoltre a copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle informatiche, attrezzature ed altro materiale vario necessario per l'esercizio della funzione, in capo all'Unione Montana o dato in gestione ai singoli comuni.
4. Il ritardo del versamento delle somme dovute da ciascun Ente all'Unione Montana che le ha anticipate comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Art.6.
Disposizioni transitorie e finali

1. In relazione all'evolversi della normativa primaria in materia di esercizio delle funzione catastale a livello comunale, la Conferenza dei Sindaci potrà quantificare un diverso ammontare della contribuzione a carico di ciascun Comune aderente, determinandone il criterio di riparto tra i Comuni.